

**Edizione di venerdì 16 Aprile 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Investimento in bene 4.0 effettuato nel 2019 con interconnessione nel 2020: spetta l'iperammortamento?**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il compenso per l'attività di coordinamento del general contractor fuori dal 110%**  
di **Sergio Pellegrino**

## **IVA**

**Modello Iva TR: la gestione del credito Iva del primo trimestre 2021**  
di **Federica Furlani**

## **CONTENZIOSO**

**Irreperibilità relativa e notifica a mezzo posta: prova in giudizio**  
di **Angelo Ginex**

## **DICHIARAZIONI**

**La detrazione per l'acquisto e la costruzione di box e posti auto**  
di **Luca Mambrin**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo**  
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Investimento in bene 4.0 effettuato nel 2019 con interconnessione nel 2020: spetta l'iperammortamento?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***In caso di investimento in un bene 4.0 nel 2019 (o nel 2017-2018) e interconnessione avvenuta nel 2020 spetta l'iperammortamento e con quali regole?***

Gli investimenti in beni materiali inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) effettuati a partire dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019 (inclusi gli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 su "prenotazione" entro il 31.12.2019) possono godere della maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini della deduzione dall'Irpef/Ires delle quote di ammortamento o dei canoni di *leasing* a partire dall'anno di interconnessione.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il compenso per l'attività di coordinamento del general contractor fuori dal 110%***

di Sergio Pellegrino



Con la [risposta ad istanza di interpello n. 254](#), pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene esaminata la **(delicata) tematica del ruolo del general contractor** nelle pratiche di **superbonus** e di quali siano le **spese da questi addebitate** che possono fruire dell'agevolazione.

Nel caso di specie l'intervento deve essere realizzato dal **proprietario di un edificio unifamiliare**, che intende appunto affidare ad un **general contractor** la realizzazione di **tutte le attività** che rientrano nell'ambito degli **interventi da agevolare con il superbonus**.

In particolare il **general contractor** provvederà a:

- **eseguire e fatturare la progettazione delle opere;**
- **fatturare la realizzazione delle opere;**
- **fatturare tutte le prestazioni professionali necessarie**, che saranno eseguite da **professionisti incaricati dall'istante** (servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute, redazione dell'Ape, direzione dei lavori e contabilità dell'opera, asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e congruità delle spese sostenute, rilascio del visto di conformità, esecuzione del servizio di responsabile dei lavori).

Per quanto riguarda le prestazioni dei professionisti, l'istante ha conferito **mandato senza rappresentanza** al **general contractor** per **pagare le fatture da questi emesse**; successivamente l'impresa provvederà a **fatturare all'istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura**.

Nell'istanza viene anche precisato che il **general contractor non riceverà alcun compenso per l'attività di coordinamento svolta**, così come per lo **sconto in fattura applicato**, limitando la propria remunerazione ai servizi eseguiti direttamente di progettazione ed esecuzione dei lavori.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato come la figura del **general contractor** sia disciplinata soltanto nell'ambito dei contratti pubblici, essendo invece riconducibile all'**autonomia contrattuale** che regola i rapporti privatistici nel momento in cui gli interventi edilizi sono commissionati da soggetti privati, ritiene **legittima la soluzione proposta dall'istante**: questi potrà **beneficiare del superbonus esercitando l'opzione per lo sconto in fattura** in relazione ai costi che il **general contractor** gli fatturerà per la realizzazione degli **interventi oggetto di agevolazione**, inclusi quelli relativi alle **prestazioni professionali (visto di conformità e asseverazioni compresi)**.

Nella **fattura emessa** dal **general contractor** per **riaddebitare all'istante** le **spese relative ai servizi professionali**, ovvero, dice la risposta, "**in altra idonea documentazione**" (quindi appare sufficiente un'elencazione allegata), dovranno essere **descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno effettuato la prestazione**.

**Condizione necessaria** per il **riconoscimento dello sconto in fattura** da parte del **general contractor** per i **servizi professionali** è che gli **effetti complessivi** risultino i medesimi di quelli che si sarebbero verificati nel caso in cui fossero stati **direttamente i professionisti ad effettuare lo sconto in fattura al committente**.

Partendo dalla puntualizzazione contenuta nella [circolare n. 30/E/2020](#), che ha indicato come i **compensi eventualmente riconosciuti all'amministratore del condominio** per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'esecuzione dei lavori **non possono essere agevolati**, in quanto **non caratterizzati da un'immediata correlazione con interventi che danno diritto alla detrazione**, l'Agenzia indica come la stessa logica risulti applicabile anche per il **general contractor**: **il corrispettivo che gli dovesse essere corrisposto per l'attività di coordinamento svolta e per lo sconto in fattura sarebbe parimenti escluso dall'agevolazione**.

## IVA

# Modello Iva TR: la gestione del credito Iva del primo trimestre 2021

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 aprile**, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione tramite il modello F24 il **credito Iva relativo al primo trimestre 2021**, purché superiore a 2.582,28 euro e in possesso di uno dei requisiti di cui all'[articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), devono presentare in via telematica il **modello Iva TR**, recentemente aggiornato (22 marzo 2021) per tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% di cui al **D.M. 05.02.2021**.

Il modello nella versione aggiornata, da utilizzarsi a decorrere dal 1° aprile 2021, si compone:

- del **Frontespizio**, in cui oltre ad indicare i dati anagrafici del contribuente e dell'eventuale legale rappresentante, va indicato il **periodo di riferimento** della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione. Nel caso del credito del primo trimestre 2021, il rigo andrà pertanto così compilato:

Periodo di riferimento	Anno <b>2021</b>	Trimestre <b>1</b>
------------------------	------------------	--------------------

- del **Quadro TA**, nel quale indicare le **operazioni attive** annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ([articolo 23](#)) ovvero in quello dei corrispettivi ([articolo 24](#)) per il trimestre cui si riferisce il modello;
- del **Quadro TB**, nel quale indicare gli **acquisti** e le **importazioni imponibili** annotati nel registro degli acquisti ([articolo 25](#)) per il trimestre cui si riferisce il modello;
- del **Quadro TC**, al fine della determinazione dell'imposta a credito per il periodo di riferimento;
- del **Quadro TD**, costituito da **tre sezioni**:

1. la prima per **l'indicazione dei presupposti richiesti dall'[articolo 30, comma 2](#)**, ovvero:

– **Rigo TD1 – Aliquota media**, da utilizzarsi dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni**. In particolare il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%;

– **Rigo TD2 – Operazioni non imponibili**, da utilizzarsi dai contribuenti che hanno effettuato **operazioni non imponibili** di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli [articoli 41 e 58 D.L. 331/1993](#), per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento**;

– **Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili**, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;

– **Rigo TD4 – Soggetti non residenti**, riservato agli operatori non residenti che si sono **identificati direttamente in Italia ai sensi dell'[articolo 35-ter](#)** ovvero che abbiano formalmente nominato un **rappresentante fiscale nello Stato**, i quali possono chiedere il **rimborso** o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'articolo 30;

– **Rigo TD5 – Operazioni non soggette**, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al **50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate**, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'[articolo 19, comma 3, lett. a-bis](#));

2. la seconda per **l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione**, per l'erogazione prioritaria del rimborso nonché l'esonero dalla prestazione della garanzia;

3. la terza riservata agli **enti o società partecipanti alla liquidazione dell'Iva di gruppo**;

- del **Quadro TE**, dedicato alla fattispecie della liquidazione Iva di gruppo.

Con riferimento al **rigo TD7 – Importo da utilizzare in compensazione**

**TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE**

va ricordato che:

- **per importi fino a 5.000 euro** (riferito al totale dei crediti trimestrali dell'anno), è possibile l'utilizzo immediato in **compensazione** dopo la presentazione del relativo modello Iva TR;
- **per importi superiori a 5.000 euro** (da determinarsi tenendo conto del totale dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nell'anno), l'utilizzo in compensazione con modello F24 è possibile solo a **decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione del relativo modello Iva TR, che deve essere munito del visto di conformità** o della sottoscrizione dell'organo di controllo.

Tuttavia i soggetti Isa che hanno ottenuto un **punteggio di affidabilità Isa almeno pari a 8** per il 2019 o **8,5 quale media del biennio 2018-2019**, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità sul modello per **l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale non superiore a 50.000 euro annui**.



## CONTENZIOSO

---

### *Irreperibilità relativa e notifica a mezzo posta: prova in giudizio*

di Angelo Ginex

**DIGITAL**

Master di specializzazione

**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE,  
ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE**

Scopri di più >

In tema di **notifica di un atto impositivo** ovvero processuale tramite il **servizio postale** secondo le previsioni della **L. 890/1982**, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per **temporanea assenza** del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la **prova del perfezionamento della procedura notificatoria** può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'**avviso di ricevimento** della **raccomandata** che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

È questo il principio di diritto reso dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con **sentenza n. 10012** depositata ieri 15 aprile, risolvendo il **contrasto giurisprudenziale** esistente sulla questione.

La vicenda trae origine dalla notifica di una **cartella di pagamento** derivante da avvisi di accertamento ed emessa nei confronti di un contribuente. Questi impugnava l'atto esattivo sostenendo che **non** gli fossero stati **notificati** i prodromici **atti impositivi** e conseguentemente il **titolo esecutivo** legittimante la minacciata esecuzione esattoriale fosse **inesistente**. La Commissione tributaria provinciale adita **rigettava il ricorso** rilevando che il contribuente non avesse assolto all'onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.

La Commissione regionale della Campania, confermava le statuizioni dei giudici di prime cure sottolineando anche la **ritualità** della **procedura notificatoria** degli **avvisi di accertamento**. Pertanto, il contribuente, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, proponeva ricorso in Cassazione.

Assegnata la causa a decisione e intervenuta l'**ordinanza interlocutoria** con cui la sezione tributaria della Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente, veniva disposta l'**assegnazione** del ricorso alle **Sezioni Unite** al fine di risolvere il contrasto su **quale fosse il**



**modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario** ed, in particolare, se potesse considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se fosse invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata.

Ebbene, con **un primo orientamento risalente** e consolidato si è costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale "diretta" in caso di **assenza temporanea** del destinatario, è **sufficiente** che l'Ente impositore notificante produca in giudizio **l'avviso di ricevimento** della raccomandata contenente **l'atto notificando** con l'attestazione di spedizione della CAD (cfr., **Cass. nn. 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017**).

Un **diverso e più recente orientamento**, invece, ritiene che in fattispecie come quella in esame, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della **CAD** e, a tal fine, il notificante è processualmente **onerato** della **produzione** del relativo **avviso di ricevimento** (cfr., **Cass. nn. 5077/2019, 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020**).

Il Supremo Consesso, nella pronuncia in esame, ha ritenuto di doversi attenere a quest'ultimo orientamento, fondato su una **interpretazione costituzionalmente orientata** dell'[articolo 8 L. 890/1982](#).

Ripercorrendo il ragionamento della **Corte Costituzionale** nella **sentenza n. 346/1998**, i Giudici di vertice hanno chiarito la **differenza** della **procedura notificatoria** in esame da quella dell'**articolo 139, comma 4, c.p.c.** ovvero dell'[articolo 7 L. 890/1982](#), disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che a quest'ultimo venga spedita una "**raccomandata semplice**" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.

Diversamente, ha affermato la Suprema Corte, nel caso dell'**articolo 8 L. 890/1982**, **non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale**.

Inoltre, la Suprema Corte, assimilando la posizione del contribuente a quella di "**irreperibilità relativa**" del destinatario prevista dall'[articolo 140 c.p.c.](#), ha rammentato che la **prova** del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'**avviso di ricevimento** della "**raccomandata informativa**" (cfr., **Cass. N. 25985/2015, 21132/2009**).

La Cassazione ha dunque ritenuto che **la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria** secondo le previsioni dell'[articolo 8, commi 2 e 4, L. 890/1982](#), che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo".

Sulla base di tali argomentazioni ed enunciando il principio su esposto, le Sezioni Unite hanno

concluso che **l'Agenzia delle entrate**, nella specie, **non ha assolto l'onere probatorio in questione nel modo prospettato** e, conseguentemente, ha ritenuto fondate le eccezioni di invalidità degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata e quella correlata di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione sollevate dalla contribuente.

## DICHIARAZIONI

---

### ***La detrazione per l'acquisto e la costruzione di box e posti auto***

di Luca Mambrin



Tra le spese previste dall'[articolo 16-bis Tuir](#) che danno diritto alla detrazione nella misura del **50%** fino ad un massimo di **euro 96.000**, troviamo anche gli interventi finalizzati alla **costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali**, anche a proprietà comune.

In particolare, la detrazione è riconosciuta per:

- interventi di **realizzazione di parcheggi** (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa;
- **l'acquisto di box e posti auto pertinenziali** già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Per "**realizzazione**" di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli **interventi di nuova costruzione**.

La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l'intervento di **ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo** con cambio di destinazione d'uso.

Nel caso di **costruzione di nuovi posti auto e autorimesse** anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad un'unità immobiliare ad uso abitativo.

Come precisato anche nella [circolare 24/E/2004](#) in caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle **spese di realizzazione del box pertinenziale** che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l'unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Per **usufruire della detrazione** nel caso di **costruzione** il proprietario deve essere in possesso

della seguente documentazione:

- **concessione edilizia** da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione;
- **bonifico bancario o postale** per i pagamenti effettuati.

Nel caso invece di **acquisto** la detrazione può essere concessa anche se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- vi sia la **proprietà** o un **patto di vendita** di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- vi sia un **vincolo di pertinenzialità** con un'unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione;
- siano **documentati** dall'impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull'area pubblica, i **costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi** che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.

Per gli **acquisti contemporanei di casa e box** con un unico atto notarile, la detrazione spetta **limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale**, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Nell'ipotesi di acquisto effettuato unitamente all'abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati **prima ancora dell'atto notarile** o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale ma **a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione**.

Per usufruire della detrazione nel caso di acquisto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- **atto di acquisto o preliminare di vendita registrato** dal quale si evinca la pertinenzialità;
- **dichiarazione del costruttore** nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- **bonifico bancario o postale** per i pagamenti effettuati.

Il bonifico deve essere eseguito dal **beneficiario della detrazione** (in linea generale, il proprietario o il titolare del diritto reale dell'unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). Tuttavia, fermo restando il **vincolo pertinenziale** che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione spetta al **familiare convivente** che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Analogo criterio si applica anche al **convivente di fatto**.

Nel caso siano stati versati **acconti**, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati

con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che:

- il **compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato** entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione
- da tale compromesso risulti la sussistenza del **vincolo di pertinenzialità** tra edificio abitativo e box.

Infine nella [circolare 43/E/2016](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti nell'ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una **anomalia** nella **compilazione del bonifico**.

Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con **mezzi diversi dal bonifico**, nel presupposto che tale pagamento avvenga in **presenza del notaio** e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che **i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa**.

In caso di **vendita** del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione il **proprietario** del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante a condizione che lo **indichi espressamente nell'atto di vendita**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo***

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Il **Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo** è un luogo incantevole grazie alla presenza di vette dolomitiche, fitte foreste, sorgenti d'alta quota, laghetti alpini e torrenti, oltre alla biodiversità tipica dei luoghi incontaminati.

Si trova a nord di Cortina d'Ampezzo, al confine del Veneto con l'Alto Adige.

È uno dei cinque Parchi Regionali del Veneto che l'Unione Europea ha riconosciuto come sito di importanza comunitaria.

I territori del Parco sono omogenei dal punto di vista dell'utilizzo del suolo, perché non sono presenti piste per lo sci alpino, impianti di risalita, né aree urbanizzate.

È un vero paradiso naturale che presenta innumerevoli attrazioni:

- **cascate del rio Fànes** alte più di 150 metri;
- **canyon dei torrenti Felizon, Travenanzes** e del **rio Ra Vales** da attraversare solo avvalendosi di ponti;
- condotte sotterranee del **Boite e delle sorgenti di Rufiédo** e del **Felizón**;
- blocchi delle **Cinque Torri** dove in Agosto è possibile ammirare la fioritura della endemica *Campanula morettiana*;
- **cime di Fanis e Lagazuoi** con estese pareti rocciose e ghiaioni e rada vegetazione rupestre, ricca di endemismi e specie rare;
- massicci, **Cristallo e Pomagagnon**, con versanti soleggiati e scoscesi sono l'habitat di diversi e rari animali;
- versante della **Croda da Lago** con una foresta di faggi e abeti bianchi che si sviluppa per un dislivello di oltre 1000 metri;
- **Croda Rossa** con i larici-cembreti, in ogni stagione offre uno spettacolo di forme e colori;
- **Fanes e Col Bechei**, un luogo perfetto per immergersi nella natura incontaminata;
- massiccio del **Sorapìs** caratterizzato da due diversi versanti, a sud fitte pinete di pino silvestre e di pino mugo a nord pendii nevosi con tre piccoli ghiacciai;
- montagna più conosciuta delle Dolomiti d'Ampezzo, la **Tofana**, le sue cime sono le più elevate del Parco;
- **fondovalle**, per il quale Cortina è conosciuta, dal suolo argilloso ha varie zone umide che arricchiscono la biodiversità del posto.

Ed è proprio la biodiversità che dona al Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo 160 specie di animali, un'ampia varietà di alberi, arbusti e fiori, tra questi l'orchidea più bella d'Europa conosciuta come la Scarpetta della Madonna.

Il Parco è un meraviglioso territorio di esclusiva bellezza naturalistica in cui ci sono numerose vie di accesso e attraversamento al servizio dei turisti con vie ferrate e sentieri attrezzati.

Per chi non è un camminatore esperto sono disponibili impianti di risalita e il servizio navetta e durante il percorso ci si può riposare e assaporare i prodotti tipici nei rifugi alpini.

Il Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo è simbolo di diversità ed equilibrio, l'ideale per una vacanza che racchiude quiete e divertimento e che regala forti emozioni.



**Montagnetop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**